

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Copie delle buste paga, insinuazione al passivo fallimentare, efficacia probatoria

Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro; un simile valore probatorio discende (a mente del combinato disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, L. n. 4 del 1953, artt. 1, 2 e 5) dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora) in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore; simili principi presuppongono tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo; ne discende che il curatore non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 15.5.2019, n. 13006

...omissis...

Rilevato in fatto

il Giudice delegato al fallimento X s.p.a. non ammetteva il credito vantato da *omissis* in forza del rapporto di lavoro intercorso con la società fallita a causa della mancata allegazione di idonea prova;

il Tribunale di Napoli, preso atto del contenuto delle buste paga e del CUD relativo all'ultimo anno del rapporto di lavoro, ammetteva al passivo della procedura in sede privilegiata la somma di Euro 7.498,41, di cui Euro 6.068,70 per T.F.R., in parziale accoglimento dell'opposizione proposta;

il collegio dell'opposizione riteneva però che non potessero essere riconosciute le voci relative a ferie, permessi ed ex festività non goduti, in quanto l'ex dipendente non aveva dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la prestazione di specifica attività lavorativa senza aver fruito del periodo di riposo;

allo stesso modo non poteva essere riconosciuta alcuna somma a titolo di quattordicesima mensilità, non risultando dimostrata l'adesione della compagine fallita alla contrattazione collettiva di riferimento;

ricorre per cassazione avverso tale pronuncia *omissis*, affidandosi a due motivi di impugnazione;

l'intimato fallimento X s.p.a. non ha svolto alcuna difesa.

Considerato in diritto

il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2709,2710 e 2735 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché del D.L. n. 112 del 2008, e della L. n. 4 del 1953: in tesi di parte ricorrente le buste paga, rappresentando la copia di competenza del lavoratore del libro unico del lavoro, fanno piena prova nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., e costituiscono una confessione stragiudiziale di cui il giudice doveva necessariamente tenere conto; il Tribunale avrebbe perciò a torto escluso parte del credito risultante dalle buste paga, in quanto le stesse dimostravano di per sé la sussistenza del rapporto e dei diritti vantati dal dipendente, i relativi fatti costitutivi e l'adesione ai contratti collettivi di categoria mediante la loro diretta applicazione;

il motivo merita accoglimento, nei termini che si vanno a illustrare;

il D.L. 5 giugno 2008, n. 112, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 113, prevede che il datore di lavoro privato debba tenere un libro unico del lavoro al cui interno vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo; in particolare la norma prevede: "per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative" (comma 1); "nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti o istituti previdenziali; le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificamente; il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi" (comma 2); "con la consegna al lavoratore di copia

delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 5 gennaio 1953, n. 4" (comma 5); la L. n. 4 del 1953, stabilisce poi che "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente, le singole trattenute" (art. 1) e che "le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo" (art. 2);

4.2.2 la busta paga consegnata al dipendente costituisce perciò, per espressa indicazione del legislatore, un documento esattamente corrispondente nel suo contenuto alle scritture che lo riguardano all'interno del libro unico del lavoro; secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017, Cass. 17930/2016, Cass. 1074/1986); un simile valore probatorio discende non tanto dal disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., (dato che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute; Cass. 14054/2015, Cass., Sez. U., 4213/2013) o dalla applicazione dell'art. 2735 c.c. (atteso che nell'ambito dell'accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito), ma - a mente del combinato disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, L. n. 4 del 1953, artt. 1, 2 e 5, - dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora) in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore; simili principi presuppongono tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo; ne discende che il curatore non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 6501/2012);

le buste paga, come detto, devono trovare corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, per quanto attiene agli elementi che compongono la retribuzione, sicchè le indicazioni ivi contenute di voci a titolo di ferie, permessi ed ex festività non godute contribuivano a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito che il lavoratore intendeva insinuare al passivo e andavano valutate in uno con le contestazioni del curatore in merito alla regolare tenuta del libro unico del lavoro sulla base del quale le stesse erano state formate, i mezzi probatori di opposto segno eventualmente adottati dalla procedura o gli argomenti utili a dimostrare il loro inesatto contenuto;

allo stesso modo le indicazioni riportate in busta paga in merito al riconoscimento della quattordicesima mensilità potevano concorrere, unitamente a ogni altro elemento o argomento utile addotto dalle parti, a dimostrare l'implicita adesione dell'imprenditore fallito ai patti collettivi tramite l'applicazione delle relative clausole ai singoli contratti di lavoro;

il provvedimento impugnato si presta dunque a censura laddove ha posto a carico dell'opponente l'onere probatorio del fatto costitutivo delle sue pretese senza tenere in

alcun conto la menzione delle relative voci contenuta nelle buste paga prodotte, pur in assenza di contestazioni sulla loro regolare formazione;
l'accoglimento del primo motivo di ricorso si riverbera sulla seconda doglianza presentata, con cui il ricorrente ha inteso contestare l'integrale compensazione delle spese di lite disposta in sede di opposizione, in quanto la cassazione del decreto impugnato travolge la pronuncia sulle spese già adottata dal giudice di merito, nel senso espressamente previsto dall'art. 336 c.p.c., comma 1, e impone al giudice del rinvio il rinnovo della relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite;
il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com